

AVVISO DI BANDO PUBBLICO RECANTE LA DISCIPLINA, LE PROCEDURE E I CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE E/O ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA

Determinazione Dirigenziale n. 617 del 27/04/2023

SI RENDE NOTO CHE

- In esecuzione di quanto previsto dal vigente Regolamento Provinciale e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa sottoelencata è indetto un bando pubblico per disciplinare le procedure e l'espletamento degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di Insegnante e/o Istruttore di Autoscuola.
- non escludendo il vigente Regolamento provinciale la possibilità di poter far sostenere esami anche ai Cittadini residenti/domiciliati in Comuni diversi da quelli ricadenti nel suo territorio è stata attivata una collaborazione sinergica con la limitrofa Provincia di Livorno per effettuare gli esami di abilitazione avvalendosi della specifica Commissione di esami istituita dalla Provincia di Grosseto.
- il Bando, valido fino al 31/12/2023, viene pubblicato sul sito web della Provincia di Grosseto: www.provincia.grosseto.it.
- gli esami di abilitazione si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità, ed assicurino economicità e celerità di espletamento. Gli stessi devono inoltre essere effettuati in modo da consentire la valutazione, oltre che delle conoscenze, anche delle attitudini all'insegnamento dei Candidati richiedenti.
- per quanto non espressamente previsto dal presente bando e nei suoi allegati si fa riferimento al Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 e al Decreto Ministeriale 26.01.2011, n. 17 che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
- le norme del presente regolamento si intendono modificate solo per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali, regionali e/o statutarie e in attesa di formale modifica verrà applicata la normativa sovraordinata.

Richiamati i Decreti Presidenziali:

- n. 58 del 18/09/2016 con cui è stato approvato, in base a livelli sovracomunali di aggregazione territoriale, lo schema di Accordo con la Provincia di Livorno per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante ed istruttore di Autoscuola.
- n° 60 del 19/08/2021 "Nomina componenti della Commissione d'esame per l'abilitazione alla professione di Insegnante ed Istruttore di Autoscuola" con validità fino al 19/08/2024;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Visto ed approfondito la seguente normativa:

- art. 123 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";
- Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 e s.m.i. "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole";
- L'art. 105, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 31/03/1998 n° 112 "Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali";
- Il punto 5 dell'accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14 febbraio 2002 "Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105 comma 3 del D.Lgs. 112/1998";
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 21.04.2005 "Regolamento per l'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli Insegnanti di Teoria e degli Istruttori di Guida delle autoscuole".
- Decreto Ministeriale 26.01.2011, n. 17 e s.m.i. "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola, come modificato dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 10 gennaio 2014, n. 30, "Regolamento recante modifiche alla disciplina dell'attività delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole";

ART. 1

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1 Ai sensi del D.M. 17/2011, coloro che intendano sostenere l'esame di abilitazione devono avere regolarmente partecipato al corso propedeutico di formazione iniziale di cui agli artt. 2 e 7 del D.M. 17/2011 e conseguito il relativo attestato di fine corso.

2 Possono partecipare agli esami, a pena di esclusione, coloro che alla data di presentazione della domanda siano in possesso anche dei requisiti previsti dal D.M. n° 17/2011 e così specificati:

2.1. INSEGNANTE di teoria:

- età non inferiore a diciotto anni;
- diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni. Il cittadino straniero deve presentare copia autentica del titolo di studio estero e copia autentica del titolo di studio estero tradotto ufficialmente e legalizzato (o con apposta la Postilla dell'Aia in caso di Stato dell'UE che ha firmato la Convenzione dell'Aia del 1961), con allegata Dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso. Si è esentati dall'obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell'Aia solo se l'istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno degli Stati che hanno firmato la convenzione di Bruxelles del 1987 o se trattasi di istituzione tedesca. (Per copia autentica si intende

fotocopia del documento originale accompagnata da un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46, lettera l), m), n) del d.P.R. 445/2000). Si rappresenta che la valutazione della corrispondenza del titolo di studio a quello richiesto come requisito è subordinata alla acquisizione di parere favorevole del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), in applicazione dell'art. 12 legge 29/2006 e che il rilascio dell'attestato è condizionato a tale parere;

- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i.
- attestato di frequenza ad un corso di formazione iniziale propedeutico all'esame rilasciato da soggetto accreditato o autorizzato in attuazione del D.M. n. 17/2011;
- patente di guida della categoria B normale o speciale;

2.2. ISTRUTTORE di guida:

- età non inferiore a ventuno anni;
- diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni. Il cittadino straniero deve presentare copia autentica del titolo di studio estero e copia autentica del titolo di studio estero tradotto ufficialmente e legalizzato (o con apposta la Postilla dell'Aia in caso di Stato dell'UE che ha firmato la Convenzione dell'Aia del 1961), con allegata Dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso. Si è esentati dall'obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell'Aia solo se l'istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno degli Stati che hanno firmato la convenzione di Bruxelles del 1987 o se trattasi di istituzione tedesca. (Per copia autentica si intende fotocopia del documento originale accompagnata da un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46, lettera l), m), n) del d.P.R. 445/2000). Si rappresenta che la valutazione della corrispondenza del titolo di studio a quello richiesto come requisito è subordinata alla acquisizione di parere favorevole del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), in applicazione dell'art. 12 legge 29/2006 e che il rilascio dell'attestato è condizionato a tale parere;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i.;
- attestato di frequenza ad un corso di formazione iniziale propedeutico all'esame rilasciato da soggetto accreditato o autorizzato in attuazione del D.M. n. 17/2011;
- patente di guida comprendente almeno le categorie:
 - A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011;
 - B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.M. 17/2011;
 - B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2 del D.M. 17/2011.
- Ai fini del riconoscimento della cittadinanza e dei titoli di studio conseguiti presso un paese membro dell'Unione Europea o presso un Paese extracomunitario vale quanto riportato nel modulo di domanda.
- Non sono ammessi quei Candidati che con esito negativo abbiano già sostenuto prove d'esame, anche presso altre Province, qualora non siano intercorsi almeno due mesi dalla data della prova non superata.

ART. 2

CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

Al cittadino straniero è richiesta anche la conoscenza della lingua italiana da verificarsi da parte della Commissione ai sensi dell' art. 13 del Regolamento Provinciale. E' comunque sufficiente che il Candidato dimostri di esprimersi in italiano con chiarezza, sia per iscritto che oralmente, con quella disinvoltura che consente agli individui di relazionarsi liberamente e compiutamente, senza incorrere in incomprensioni rilevanti con l'interlocutore.

Art. 3

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

- I soggetti interessati devono presentare apposita domanda in bollo riproducendo o compilando direttamente il modulo scaricabile dal sito web della Provincia di Grosseto nell'area tematica relativa alla Modulistica (*Autoscuole 11 – Domanda esame per Insegnante Istruttore*) all'indirizzo <https://rb.gy/bc0ylo> riportando tutte le indicazioni in esso contenute, rilasciate sotto la personale responsabilità, ai sensi degli artt. 19 - 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
- La domanda deve essere compilata in originale, previo assolvimento dell'imposta di bollo (in caso di PEC allegare il modello denominato "annullamento marca da Bollo" (Autoscuole 13 – Assolvimento imposta bollo)) scaricabile nell'area tematica relativa alla Modulistica all'indirizzo <https://rb.gy/bc0ylo> . Essa deve contenere tutte le dichiarazioni sostitutive ed essere corredata da tutti i documenti sotto indicati, oltre che essere sottoscritta (con firma autografa o, in caso di PEC, anche con eventuale firma digitale) ed accompagnata dalla copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
- Il conferimento dei dati da parte dell'interessato ha natura obbligatoria riguardo alle informazioni essenziali oggetto del presente bando, per cui l'omissione di dati essenziali necessari ad identificare e/o a rintracciare

l'interessato non altrimenti desumibili nel contesto dell'istanza e/o negli allegati non è comunque sanabile e comporta l'automatica esclusione dalle sessioni d'esame.

- La domanda vale per una sola sessione d'esame e deve pervenire completa della documentazione richiesta e debitamente sottoscritta, deve essere presentata mediante una delle seguenti modalità:
 - trasmissione con posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica istituzionale della Provincia all'indirizzo: provincia.grosseto@postacert.toscana.it;
 - trasmissione mediante raccomandata A/R con avviso di ricevimento all'Ufficio Protocollo della Provincia di Grosseto in P.za Dante Alighieri 35 – Grosseto, scrivendo sulla busta "Domanda di ammissione all'esame per insegnante/istruttore di scuola guida". In questo caso farà fede la data di spedizione che figurerà sul timbro apposto sulla busta da parte dell'ufficio postale;
- **L'omessa, l'incompleta o l'errata dichiarazione dei requisiti previsti dal presente avviso o la mancata o ritardata presentazione degli allegati richiesti, comportano la non accettabilità della domanda stessa, ai fini dell'ammissione all'esame.** E' fatta salva la possibilità di provvedere alla relativa regolarizzazione nel caso di irregolarità ed omissioni rilevabili d'ufficio (*imperfezioni formali*) e non costituenti falsità, il nuovo termine che viene fissato per produrre i documenti regolarizzati, avrà carattere perentorio.
- Si richiama l'attenzione sulle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge per dichiarazioni non veritiere o per mancata esibizione della documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti.
- I Candidati portatori di handicap dovranno allegare idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente per l'accertamento della condizione di disabilità, specificare, in relazione al proprio handicap, l'ausilio necessario per l'espletamento delle prove d'esame e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Tali elementi saranno valutati e disposti dalla Commissione d'esame con criteri di ragionevolezza.
- La Commissione potrà accorpare tipologie di prove diverse, sia per Insegnanti che per Istruttori, nella medesima giornata d'esame.

ART. 4

SESSIONE DI ESAME

1. Le sessioni d'esame previste per l'anno 2023, saranno due (2) per ogni tipologia di abilitazione, la prima orientativamente entro il mese di giugno 2023 la seconda entro il mese di dicembre 2023;
 - 1.1. Saranno ammessi alla sessione d'esame non più di 20 candidati, sulla base dell'ordine cronologico della presentazione delle domande, eventuali domande di ammissione eccedenti il numero di 20, qualora validamente presentate, saranno ammesse di diritto, previa accettazione da parte del candidato, alla sessione d'esame immediatamente successiva alla presente;
 - 1.2. Saranno accettate solo le domande complete delle dichiarazioni, della documentazione richiesta e della ricevuta di pagamento degli oneri di istruttoria e presentate entro i termini indicato per le domande pervenute tramite raccomandata A/R farà fede la data di spedizione.
2. Le prove d'esame per conseguire le abilitazioni professionali vertono sulle materie riportate nell'Allegato A "Modalità di svolgimento delle prove d'esame", quale parte integrante al presente Bando, e si articola nella fasi in esso descritte.
3. E' data facoltà alla Commissione, di articolare le prove d'esame in più giornate e per tipologia di abilitazione.
4. La Segreteria della Commissione, verificato il possesso dei requisiti richiesti comunica, entro 20 giorni dalla data prevista per la sessione d'esame, il diario e la sede delle prove, i quali saranno resi pubblico, con valore di pubblicità legale, anche sul sito web della Provincia.
5. Non sono previste sessioni di recupero e la tassa d'esame non sarà restituita in nessun caso.

ART. 5

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA D'ESAME E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

1. Fissata la data di una seduta d'esame agli aspiranti, ammessi o esclusi dalla prova d'esame sarà data comunicazione almeno 20 gg. prima della data stabilita.
2. Tutte le comunicazioni nei confronti dei Candidati saranno effettuate, in modo da garantire certezza della ricezione, mediante p.e.c. o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e preciseranno il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgerà la prova d'esame, a tal fine farà fede, rispettivamente, la ricevuta di avvenuto invio della p.e.c. e la data a timbro apposta sulla raccomandata dall'Ufficio postale accettante.
3. L'elenco dei Candidati ammessi, unitamente a tutte le comunicazioni relative ai giorni ed agli orari in cui si terranno le singole prove saranno pubblicati, con valore di pubblicità legale, anche sul sito istituzionale della provincia di Grosseto: www.provincia.grosseto.it
4. Il Candidato che non può presentarsi alla prova d'esame per la quale è convocato dovrà presentare, all'Ufficio competente, idonea documentazione a giustificazione dell'assenza, e se ritenuta idonea verrà riconvocato per la prima seduta d'esame utile.
5. La domanda del candidato che non sia presentato alla prova d'esame senza giustificato motivo decade da ogni effetto, verrà archiviata e le eventuali prove già sostenute dovranno essere ripetute.
6. In ragione del numero degli ammessi i Candidati per l'abilitazione alla professione di Istruttore di Guida potranno sostenere nella stessa giornata una delle seguenti casistiche:
 - a. la prova a quiz, la prova orale e la prova pratica;
 - b. la prova a quiz e la prova orale;
 - c. la sola prova a quiz o la sola prova orale;

d. la prova pratica.

- Il Candidato in possesso dell'attestato di abilitazione di Insegnante che intende conseguire l'abilitazione di Istruttore se in possesso dei requisiti previsti per tale figura professionale, dovrà sostenere le prove d'esame con l'esclusione della sola prova a quiz.

- Il Candidato di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 17/2011 che intende integrare l'abilitazione di Istruttore anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A dovrà sostenere solo la prova pratica di cui all'art. 8, comma 2, lettera c1).

- Il Candidato di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. 17/2011 che intende conseguire l'abilitazione di Istruttore, utile per l'apertura di un'Autoscuola investe di LEGALE Rappresentante – da specificare a cura del Candidato nell'istanza di partecipazione - dovrà sostenere solo la prova a quiz e la prova orale.

- I mezzi sui quali dovrà svolgersi la prova pratica dovranno essere forniti a cura e spese del Candidato, dovranno avere le caratteristiche di cui all'art. 7, comma 4, del DM 17/2011, essere dotati di doppi comandi e coperti da polizza assicurativa per la specifica funzione di utilizzo in sede d'esame per eventuali danni determinatisi al Candidato, ai commissari o a terzi.

- La Commissione si riserva di effettuare verifiche circa la copertura assicurativa del veicolo prima dell'inizio della prova.

7 - Il Candidato in possesso dell'attestato di abilitazione di Istruttore che intende conseguire l'abilitazione di Insegnante se in possesso dei requisiti previsti per tale figura professionale, dovrà sostenere le prove d'esame previste con l'esclusione della sola prova a quiz;

ART. 6

PARTECIPAZIONE ALLA PROVA D'ESAME

1. Per poter sostenere l'esame, i Candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.

In caso di trasmissione dell'Istanza di partecipazione via p.e.c. Il candidato, all'atto del riconoscimento, dovrà su richiesta della Commissione d'esame esibire gli originali dell'istanza presentata.

Non sarà consentito l'accesso alla prova al Candidato che si presenta dopo la chiusura delle operazioni di riconoscimento.

2. Il Presidente, verificata la validità della seduta, unitamente agli altri componenti e al Segretario prenderanno visione dei nominativi dei Candidati presenti e rilasceranno dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità con gli stessi (*artt. 51 e 52 c.p.c.*).

3. Ai Candidati durante lo svolgimento della prova, a pena di nullità, è fatto divieto assoluto di:

- comunicare fra loro verbalmente o per iscritto;
- mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso;
- consultare testi, appunti o pubblicazioni di qualunque specie;
- copiare o far copiare le risposte dei quesiti;
- utilizzare altre penne al di fuori della penna fornita;
- utilizzare altri fogli al di fuori delle schede;
- utilizzare o comunque tenere attivi telefoni cellulari, palmari o altra strumentazione elettronica di comunicazione
- allontanarsi dall'aula prima della consegna degli elaborati.

5. La Commissione esaminatrice curerà l'osservanza delle disposizioni impartite ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

6. Il Candidato che contravviene alle disposizioni suddette e/o abbia copiato in tutto o in parte la prova sarà allontanato dall'aula e considerato respinto in tutte le prove d'esame.

7. Su esplicita e motivata richiesta potrà essere rilasciata attestazione di partecipazione alla prova d'esame.

ART. 7

ESITI DELL'ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI

1. I risultati della prova a quiz, delle prove orali, scritte e pratiche sono comunicati ai Candidati dal Presidente al termine di ogni singola prova.

2. Al termine della seduta d'esame la Commissione forma l'elenco dei Candidati che hanno sostenuto le varie prove con l'indicazione della votazione ottenuta per ciascuna prova e dell'esito finale, che in caso di esito positivo costituirà titolo di ammissione alla prova successiva

- Data comunicazione degli esiti dell'esame la Commissione resterà a disposizione per chiarimenti e spiegazioni.
- L'elenco delle risultanze, sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario, viene affisso nello stesso giorno presso il palazzo provinciale sede del Servizio Mobilità Territorio e Ambiente sito in Piazza Martiri d'Istia n°1 a Grosseto.

- Di tutta la sessione d'esame la Commissione redige processo verbale da trasmettere al Dirigente competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami il cui atto di approvazione sarà pubblicato all'Albo della Provincia.

- Successivamente l'elenco dei Candidati idonei che hanno sostenuto la prova d'esame, predisposto in forma di graduatoria, sarà pubblicato anche sul sito web della Provincia.

- Il Dirigente, sulla base delle risultanze del verbale d'esame, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo al Candidato ritenuto idoneo.

- In ciascun attestato viene indicata la tipologia dell'abilitazione conseguita.

- Nell'attestato di abilitazione ad Istruttore vengono anche precisate le tipologie di cui all'articolo 5 comma 1 e 2 del D.M. 17/2011.
- L'attestato di abilitazione viene rilasciato dalla Provincia ai candidati che hanno superato l'esame e comprova la conseguita abilitazione, tale attestato viene rilasciato d'ufficio previo assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'interessato.
- Sarà cura dell'Ufficio competente tenere un registro degli attestati di abilitazione rilasciati.
- Il conseguimento dell'abilitazione professionale comporta l'iscrizione automatica all'Albo Provinciale degli Insegnanti e/o Istruttori pubblicato, con valore di pubblicità legale, sul sito web della provincia.

ART. 8

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

- 1 Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, la Provincia di Grosseto si riserva la facoltà di effettuare controlli sia a campione, che in tutti i casi vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal Candidato in autocertificazione ai fini dell'esame.
- 2 E' prevista la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate in modo da procedere alla regolarizzazione delle irregolarità ed omissioni formali non costituenti falsità.
- 3 L'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante ed istruttore di autoscuola, è automaticamente sospesa, qualora l'interessato perda almeno uno dei requisiti di ammissione richiesti dal presente bando. La sospensione dell'abilitazione opera fino alla cessazione delle cause determinanti.
- 4 Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Tiziano Romualdi Responsabile del Servizio Mobilità Territorio e Ambiente.
- 5 Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: Servizio Mobilità Territorio e Ambiente - UP Motorizzazione Civile - P.za dei Martiri d'Istia, 1 - Grosseto Tel 0564/484255 o all'indirizzo email r.cangioli@provincia.grosseto.it.
- 6 Il Servizio e l'Ufficio competente non si terranno responsabili della mancata conoscenza da parte del Candidato di quanto previsto nel presente Bando e nei suoi allegati.
- 7 Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda allo Statuto, ai Regolamenti dell'Ente e alle norme generali del Codice Civile.
- 8 Gli atti della Commissione di esame saranno custoditi, per l'eventuale accesso, presso il Servizio Mobilità Territorio e Ambiente - UP Motorizzazione Civile - P.za dei Martiri d'Istia, 1 – Grosseto.
- 9 Avverso al presente provvedimento è possibile presentare ricorso all'Autorità competente nei termini di legge.

ART. 9

TRATTAMENTO DATI

- 1 Ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679 si informa che i dati personali conferiti saranno raccolti presso il Servizio Mobilità e Trasporti e trattati esclusivamente per le finalità istituzionali inerenti l'attività dell'Ente ed, in particolare, in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici.
- 2 Per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di aggiornamento, di integrazione e cancellazione.
- 3 E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai Candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
- 4 Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Grosseto. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area Tecnica ing. Gianluca Monaci.

Allegati:

- All.1 - " Criteri di valutazione e Modalità di svolgimento delle prove d'esame..."

IL Dirigente
Ing. Gianluca MONACI

CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE E/O ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA

1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, i Candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.
 2. La Commissione, prima delle prove, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, determinando i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle prove. I criteri e le modalità determinati in modo da garantire l'imparzialità delle prove saranno poi formalizzati nella verbalizzazione finale relativa alla prova d'esame.
 3. All'ora stabilita il Presidente della Commissione esaminatrice o suo delegato procede all'identificazione dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro.
 4. Non sarà consentito l'accesso alla prova al Candidato che si presenta dopo la chiusura delle operazioni di riconoscimento.
 5. Il Presidente, verificata la validità della seduta, unitamente agli altri componenti e al Segretario prenderanno visione dei nominativi dei Candidati presenti e rilasceranno dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità con gli stessi.
 6. Ai Candidati durante lo svolgimento delle prove, a pena di nullità, è fatto divieto assoluto di:
 - a) comunicare fra loro verbalmente o per iscritto;
 - b) mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso;
 - c) consultare testi, appunti o pubblicazioni di qualunque specie;
 - d) copiare o far copiare le risposte dei quesiti;
 - e) utilizzare altre penne al di fuori della penna fornita;
 - f) utilizzare altri fogli al di fuori delle schede;
 - g) utilizzare o comunque tenere attivi telefoni cellulari, palmari o altra strumentazione elettronica di comunicazione;
 - h) allontanarsi dall'aula prima della consegna degli elaborati.
 7. Il Candidato che contravviene alle disposizioni suddette e/o abbia copiato in tutto o in parte la prova sarà allontanato dall'aula e considerato respinto in tutte le prove d'esame.
 8. La Commissione esaminatrice curerà l'osservanza delle disposizioni impartite ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.
 9. Su esplicita e motivata richiesta potrà essere rilasciata attestazione di partecipazione alla prova d'esame.
 10. L'articolazione temporale delle prove viene decisa dalla Commissione nel rispetto della normativa vigente e in ragione del numero delle domande presentate.
-

CRITERI DI VALUTAZIONE

ESAME DI IDONEITA' PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE

1° FASE

PROVA SCRITTA (Quiz) - Il Candidato compila due schede d'esame a quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B

Sono ammessi alla seconda prova scritta i Candidati che hanno commesso complessivamente non più di 2 errori per entrambe le schede. Se su una sola scheda sono commessi più di 2 errori la commissione non procederà alla correzione dell'altra scheda, di conseguenza il Candidato sarà dichiarato non idoneo.

Il Candidato sarà parimenti giudicato non idoneo nel caso in cui anche uno solo degli errori riguardi quesiti relativi a norme di comportamento o segnaletica (art.11 comma 2, lettera "a" dell'allegato al Regolamento Provinciale Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 18 del 21/04/2005).

2° FASE

PROVA SCRITTA - Il Candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo stabilito dalla Commissione (minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore), tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio da zero a dieci.

Supera la prova il Candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

La valutazione per ciascun tema potrà essere:

Esposizione scorretta da rendere non comprensibile il tema - L'argomento è appena accennato - Lacune e errori	1-3
Esposizione troppo sintetica - Conoscenza sommaria dell'argomento - Errori e/o espressioni scorrette	4-5
Buona comprensione ed esposizione dell'argomento della lezione - Chiarezza nella impostazione metodologica	6-7
Articolazione dei contenuti/argomenti in modo logico e concettuale - Esposizione corretta - Capacità di trasmissione della disciplina d'insegnamento	8-10

3° FASE

PRIMA PROVA ORALE - Il Candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione tra il programma d'esame.

Supera la prova il Candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta

Esposizione scorretta da rendere non comprensibile la lezione - L'argomento è appena accennato - Lacune e errori	1-10
Esposizione troppo sintetica - Conoscenza sommaria dell'argomento della lezione - Errori e/o espressioni scorrette	11-17
Conoscenza e comprensione dell'argomento della lezione - Esposizione sintetica ma corretta nella forma e nella sostanza	18-20
Buona comprensione ed esposizione dell'argomento della lezione - Chiarezza nella impostazione metodologica	21-23
Articolazione dei contenuti/argomenti in modo logico e concettuale - Esposizione corretta - Capacità di trasmissione della disciplina d'insegnamento	24-26
Coerenza con i bisogni formativi degli Allievi - Attenzione alle disabilità - Attenzione ai dettagli - Esposizione corretta e sicura	27-28
Abilità di adeguare la lezione a obiettivi/strumenti didattici e alle strategie di apprendimento a scopo didattico - Esposizione corretta e sicura con confronti e valutazioni - Capacità di comprensione e conversazione anche nella lingua straniera	29-30

4° FASE	
SECONDA PROVA ORALE - Il Candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame Supera la prova il Candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta	
Mancata risposta ad alcuni dei quesiti richiesti - Risposte appena accennate - Le risposte date sono incoerenti, lacunose e con errori	1-10
Esposizione troppo sintetica - Conoscenza sommaria della materia - Errori e/o espressioni scorrette	11-17
Conoscenza e comprensione della materia sufficiente - Esposizione sintetica ma corretta nella forma e nella sostanza	18-20
Buona comprensione ed esposizione degli argomenti richiesti - Chiarezza nella impostazione metodologica - Esposizione corretta	21-23
Esposizione corretta e sicura degli argomenti richiesti in modo logico e articolato	24-26
Esposizione degli argomenti richiesti corretta e sicura con analisi ben strutturata con confronti e valutazioni	27-28
Capacità/abitudine ad affrontare problematiche diverse partendo dal quesito richiesto - Esposizione corretta e sicura	29-30

ESAME DI IDONEITA' PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE

1° FASE	
PROVA SCRITTA (Quiz) - Il Candidato compila due schede d'esame a quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B Sono ammessi alla seconda prova scritta i Candidati che hanno commesso complessivamente non più di tre errori per entrambe le schede. Se i tre errori complessivi sono commessi su una sola scheda, allora il Candidato sarà dichiarato non idoneo. <u>Il Candidato sarà parimenti giudicato non idoneo nel caso in cui anche uno solo degli errori riguardi quesiti relativi a norme di comportamento o segnaletica (art.11 comma 2, lettera "a" dell'allegato al Regolamento Provinciale Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 18 del 21/04/2005).</u>	

2° FASE	
SECONDA PROVA ORALE - Il Candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame Supera la prova il Candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta	

3° FASE	
PROVE PRATICHE - Il Candidato sostiene le prove pratiche di cui all'art. 8 comma 2 lettera c) per dimostrare la propria capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A - B e, a scelta della Commissione, della categoria C+E o D alla presenza di membri della Commissione titolari di una o più patenti superiori" Supera la prova il Candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta secondo i sottoelencati criteri di valutazione validi per ciascuna prova:	
Mancata o sommaria conoscenza dell'uso dei comandi e della strumentazione	1-2-3
Spiegazioni lacunose e con grossolani errori in relazione alla postura di guida e all'effettuazione delle varie manovre. Intervento tardivo sui comandi durante la marcia	4-5
Sufficiente conoscenza e comprensione delle dinamiche del veicolo legate alle operazioni di manovra. Spiegazioni sintetiche ma corrette anche nella forma. Sufficiente intervento sui comandi	6-7
Discreta conoscenza delle dinamiche del veicolo legate alle operazioni di manovra. Intervento tempestivo sui comandi	8-9
Ottima conoscenza delle dinamiche del veicolo legate alle operazioni di manovra. Intervento tempestivo sui comandi. Spiegazioni esaustive, espressione corretta e sicura	10

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

ESAME DI IDONEITÀ PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE

Articolato in 4 (quattro) prove si svolge secondo le modalità previste al punto 5 dell'accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14 febbraio 2002 e dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011 n. 17.

Materie d'esame di cui all'Allegato 1 del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17
Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario)
Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione)
Procedure legali in caso di incidente e assicurazione illecito amministrativo
Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale
Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione)
Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità
Trasporto delle merci pericolose
Conducenti e titoli abilitativi alla guida
Norme di comportamento sulle strade
Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni
Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc
Elementi di primo soccorso
Elementi di fisica
Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante

Prima prova

Il Candidato compila due schede d'esame a quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B

1. Le schede a quiz sono scaricate, adeguatamente diversificate in modo da garantire imparzialità e trasparenza, dal "Portale dell'Automobilista" del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

2. Ogni scheda contiene quaranta domande ciascuna con due risposte di cui una vera e una falsa.

3. Le schede contenute in busta chiusa sono distribuite in modo casuale ai Candidati insieme ad una penna a biro. Il Presidente fa constatare l'integrità della chiusura della busta.

4. Prima di iniziare la prova il Candidato deve apporre negli appositi spazi previsti in cima ad ogni singola scheda:

- a) il cognome e il nome in stampatello;
- b) la data di nascita;
- c) la propria firma leggibile.

5. Il tempo messo a disposizione è di 40 minuti, al cui termine la prova sarà considerata conclusa.

6. Il Candidato dovrà barrare esclusivamente con un segno X la lettera "V" o "F" a secondo che consideri quella proposizione vera o falsa.

7. La compilazione dei questionari deve essere effettuata esclusivamente con la penna a biro consegnata all'inizio

8. Non saranno fornite spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti nelle proposizioni delle domande.

9. Non sono assolutamente ammesse correzioni sul questionari, pertanto i Candidati, prima di marcare la risposta, devono ponderare con attenzione i quesiti da risolvere.

10. Ogni eventuale correzione sarà considerata errore.

11. La risposta verrà considerata errata anche nei seguenti casi:

- a) Segno X apposto al di fuori delle caselle destinate alle risposte;
- b) Segno X mancante;
- c) Segno X apposto su entrambe le lettere "V" ed "F";
- d) Segno X apposto su più risposte della domanda;
- e) Altre modalità di contrassegno diverse dal segno X.

12. Una volta completata la prova il Candidato mette le schede nella busta che riconsegna al Presidente della Commissione che ne sarà custode fino al momento della valutazione.

13. Non è ammesso alla prova successiva il Candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.

14. La Commissione provvede a rendere noti immediatamente i risultati e a far iniziare, dopo una breve sospensione, la prova successiva.

Seconda prova

Il Candidato tratta sinteticamente, per iscritto, tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d'esame. *Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.*

1. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci.

2. Al Candidato saranno consegnate due buste: una grande e una piccola, un foglio per ogni tema con timbro della Provincia e una penna a biro.

3. Il Presidente fa constatare l'integrità della chiusura delle buste contenenti i temi per la prova d'esame e fa sorteggiare da un Candidato una delle suddette buste.

4. **Il tempo messo a disposizione è stabilito dalla Commissione** (da un minimo di due ore, fino ad un massimo di sei ore) al cui termine la prova sarà considerata conclusa.

5. Il Candidato, dopo aver svolto la prova scritta, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno mette i fogli, e altri fogli eventualmente richiesti, nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, in caso di omonimia anche la data ed il luogo di nascita, nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che chiude e consegna, unitamente alla penna a biro, al Presidente della Commissione che ne sarà custode fino al momento della valutazione degli elaborati.

6. I plichi siglati dal Presidente sulla parte compresa tra il lembo della chiusura e la restante parte della busta sono aperti solo al momento che si deve procedere all'esame degli elaborati.

7. Il riconoscimento del Candidato sarà fatto solo a conclusione del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

8. E' ammesso alla prova successiva il Candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Terza prova

Il Candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione tra il programma d'esame.

1. La Commissione esaminatrice procede all'esame dei Candidati iniziando dalla lettera dell'alfabeto sorteggiata da uno degli ammessi.

2. E' ammesso alla prova successiva il Candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Quarta prova

Il Candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame.

1. La Commissione esaminatrice procede all'esame dei Candidati iniziando dalla lettera dell'alfabeto sorteggiata da uno degli ammessi.

2. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE di Istruttore

art. 10, comma 2 del Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011 n. 17

L'Istruttore che intende conseguire anche l'abilitazione di Insegnante come estensione dell'abilitazione già in suo possesso sosterrà le prove d'esame secondo le modalità di cui all'art. 3 del D.M. 17/2011 ad esclusione della prova di cui al comma 2 lettera a) del predetto art. 3 (Prova a Quiz). (D.M. 17/2011 art 10 C.2)

L'Istruttore abilitato ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera b), **che intende integrare l'abilitazione già in suo possesso anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A** sosterrà solo la prova d'esame di cui al comma 2 lettera c) dell'art. 8 del D.M. 17/2011 (D.M. 17/2011 art 10 C.3)

ESAME DI IDONEITA' PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE

Articolato in 3 (tre) prove si svolge secondo le modalità previste al punto 5 dell'accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14 febbraio 2002 dall'art. 8 del Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011 n. 17.

Materie d'esame di cui all'Allegato 2 del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17.
Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
Elementi di fisica
Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli Utilizzo dei diversi dispositivi
Norme di comportamento sulle strade
Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
Stato psicofisico dei conducenti, tempo i reazione, alcool, ecc
Elementi di primo soccorso

Secondo l'art. 5 del D.M. 17/2011 l'Istruttore può essere abilitato per:

svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione. <i>Il Candidato sostiene tutte e tre le prove di cui all'art. 8</i>	<i>comma 1 lettera a)</i>
svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione. <i>Il Candidato sostiene tutte e tre le prove di cui all'art. 8 ad eccezione della prova pratica sui veicoli della categoria A (Art. 8 comma 2 lettera c) punto 1</i>	<i>comma 1 lettera b)</i>
le finalità funzionali alla sola Titolarità di Autoscuola (art. 123, comma 5, del D.Lgs. n° 285/92), purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, lettera d), punto d3). <i>Il Candidato sostiene solo la prova a Quiz e la prova orale (art. 8 comma 2, lettera a) e b)</i>	<i>comma 2</i>

Prima prova

Il Candidato compila due schede d'esame a quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B

1. Le schede a quiz sono scaricate, adeguatamente diversificate in modo da garantire imparzialità e trasparenza, dal "Portale dell'Automobilista" del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.
2. Ogni scheda contiene quaranta domande ciascuna con due risposte di cui una vera e una falsa.
3. Le schede contenute in busta chiusa sono distribuite in modo casuale ai Candidati insieme ad una penna a biro. Il Presidente fa constatare l'integrità della chiusura della busta.
4. Prima di iniziare la prova il Candidato deve apporre negli appositi spazi previsti in cima ad ogni singola scheda:
 - a) il cognome e il nome in stampatello;
 - b) la data di nascita;
 - c) la propria firma leggibile.
5. **Il tempo messo a disposizione è di 40 minuti**, al cui termine la prova sarà considerata conclusa.
6. Il Candidato dovrà barrare esclusivamente con un segno X la lettera "V" o "F" a secondo che consideri quella proposizione vera o falsa.
7. La compilazione dei questionari deve essere effettuata esclusivamente con la penna a biro consegnata all'inizio
8. Non saranno fornite spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti nelle proposizioni delle domande.
9. Non sono assolutamente ammesse correzioni sul questionari, pertanto i Candidati, prima di marcare la risposta, devono ponderare con attenzione i quesiti da risolvere.
10. Ogni eventuale correzione sarà considerata errore.
11. La risposta verrà considerata errata anche nei seguenti casi:
 - a) Segno X apposto al di fuori delle caselle destinate alle risposte;

- b) Segno X mancante;
- c) Segno X apposto su entrambe le lettere "V" ed "F";
- d) Segno X apposto su più risposte della domanda;
- e) Altre modalità di contrassegno diverse dal segno X.

12. Una volta completata la prova il Candidato mette le schede nella busta che riconsegna al Presidente della Commissione che ne sarà custode fino al momento della valutazione.

13. Non è ammesso alla prova successiva il Candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.

14. La Commissione provvede a rendere noti immediatamente i risultati e a far iniziare, dopo una breve sospensione, la prova successiva.

Seconda prova

Il Candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame.

1. La Commissione esaminatrice procede all'esame dei Candidati iniziando dalla lettera dell'alfabeto sorteggiata da uno degli ammessi.

2. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Terza prova

1). Il Candidato per dimostrare la propria capacità di istruzione sostiene le prove pratiche di cui all' Art. 8 comma 2 lettera c). con le seguenti modalità:

a). Capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a). *Il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³ condotto da un componente della Commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente A.*

b). Capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della Commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b).

c). Capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, scelto dalla Commissione, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b). *Nella Commissione d'esame deve essere assicurata, attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie.*

2. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE di Insegnante

art. 10, comma 2 del Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011 n. 17

L' Insegnante che intende conseguire anche l'abilitazione di Istruttore come estensione dell'abilitazione già in suo possesso sosterrà le prove d'esame secondo le modalità di cui all'art. 3 del D.M. 17/2011 ad esclusione della prova di cui al comma 2 lettera a) del predetto art. 8 (Prova a Quiz). (D.M. 17/2011 art 10 C.1)